

ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA

Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 16 , Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 3, della Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 16, Recepimento con modifiche dell'articolo 6 "Attività edilizia libera" del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

Tabella riassuntiva della tipologia di interventi edilizi non soggetti a comunicazione inizio lavori

1	gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dall'articolo 1, ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW; (articolo 3, comma 1, lettera a) della L.R. 10 agosto 2016 n. 16)
2	gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche, compresa la realizzazione di rampe o di ascensori esterni; (articolo 3, comma 1, lettera b) della L.R. 10 agosto 2016 n. 16)
3	le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; (articolo 3, comma 1, lettera c) della L.R. 10 agosto 2016 n. 16)
4	i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agrosilvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; (articolo 3, comma 1, lettera d) della L.R. 10 agosto 2016 n. 16)
5	le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola; (articolo 3, comma 1, lettera e) della L.R. 10 agosto 2016 n. 16)
6	l'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi; (articolo 3, comma 1, lettera f) della L.R. 10 agosto 2016 n. 16)
7	le recinzioni di fondi rustici; (articolo 3, comma 1, lettera g) della L.R. 10 agosto 2016 n. 16)
8	le strade poderali; (articolo 3, comma 1, lettera h) della L.R. 10 agosto 2016 n. 16)
9	le opere di giardinaggio; (articolo 3, comma 1, lettera i) della L.R. 10 agosto 2016 n. 16)
10	il risanamento e la sistemazione dei suoli agricoli anche se occorrono strutture murarie; (articolo 3, comma 1, lettera l) della L.R. 10 agosto 2016 n. 16)
11	le cisterne e le opere connesse interrato; (articolo 3, comma 1, lettera m) della L.R. 10 agosto 2016 n. 16)
12	le opere di smaltimento delle acque piovane; (articolo 3, comma 1, lettera n) della L.R. 10 agosto 2016 n. 16)
13	le opere di presa e distribuzione di acque di irrigazione da effettuarsi in zone agricole; (articolo 3, comma 1, lettera o) della L.R. 10 agosto 2016 n. 16)
14	le opere di ricostruzione e ripristino di muri a secco e di nuova costruzione con altezza massima di 1,50 metri; (articolo 3, comma 1, lettera p) della L.R. 10 agosto 2016 n. 16)
15	le opere di manutenzione ordinaria degli impianti industriali di cui alla circolare del Ministero dei Lavori pubblici 16 novembre 1977, n. 1918; (articolo 3, comma 1, lettera q) della L.R. 10 agosto 2016 n. 16)
16	l'installazione di pergolati e pergotende a copertura di superfici esterne a servizio di immobili regolarmente assentiti o regolarizzati sulla base di titolo abilitativo in sanatoria; (articolo 3, comma 1, lettera r) della L.R. 10 agosto 2016 n. 16)
17	la realizzazione di opere interrato di smaltimento reflui provenienti da immobili destinati a civile abitazione; (articolo 3, comma 1, lettera s) della L.R. 10 agosto 2016 n. 16)

I sopraelencati interventi di libera attività edilizia non sono soggetti a comunicazione inizio lavori; sono fatte salve le prescrizioni di cui all'art. 3 comma 1, L.R. 10 agosto 2016 n. 16 che di seguito viene riportato integralmente "1. Fatte salve le prescrizioni delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico nonché delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, della vigente normativa regionale sui parchi e sulle riserve naturali e della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri".

Il comma 6 dell'art. 3 della L.R. 10 agosto 2016 n. 16, recante il recepimento con modifiche dell'articolo 6 'Attività edilizia libera' del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dispone che gli interventi di cui all'art. 3 della L.R. 16/2016 prevalgono su quelle contenute negli strumenti urbanisti e nei regolamenti urbanistici vigenti.

Gli interventi edilizi non soggetti a comunicazione sono definiti dall'art. 3 comma 1 lettera a) del DPR 380/2016 come interventi di manutenzione ordinaria, di seguito si riporta integralmente il testo del sopracitato comma: **"Ai fini del presente testo unico si intendono per: a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;"**